

**Circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del 18 settembre 2009 n. 5879.**

Oggetto: Applicazione dell'imposta di bollo per le istanze di rilascio del titolo di soggiorno presentate dai familiari dei cittadini dell'Unione Europea ai sensi del D.Lvo 30/2007 e successive modificazioni.

Nell'inoltrare il parere dell'Agenzia delle Entrate, espresso con interpello n. 954-282/2009 – PROT. N. 2009/115081 del 10 settembre scorso, si chiarisce che il titolo autorizzatorio rilasciato ai familiari del cittadino dell'Unione, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, è soggetto all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 fin dall'origine, conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.  
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL..

**IL DIRETTORE CENTRALE**

Rodolfo Ronconi

Istanza di interpello – Imposta di bollo - rilascio della carta di soggiorno a favore dei familiari dei cittadini dell'unione non aventi la cittadinanza in uno stato membro - Richiesta parere  
Risoluzione dell'Agenzia Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso del 17 settembre 2009 n. 250/E.

Oggetto: Istanza di interpello – Imposta di bollo - rilascio della carta di soggiorno a favore dei familiari dei cittadini dell'unione non aventi la cittadinanza in uno stato membro - Richiesta parere

Quesito

Il Ministero dell'Interno ha chiesto di conoscere il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo applicabile al rilascio della carta di soggiorno a favore dei familiari del cittadino dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante

In merito al quesito posto, non è stata fornita alcuna soluzione interpretativa.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Preliminarmente si osserva che il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, all'articolo 3, comma 1, prevede che le disposizioni da esso recate si applicano "...a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari (...) che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo".

Ai fini del predetto decreto, all'articolo 2 viene specificato che "...si intende per (...) familiare:

- 1) il coniuge;
- 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
- 3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui

alla lettera b);

4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner...”.

Il successivo articolo 10 del decreto in argomento, al comma 1, stabilisce che “...*i familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (...) trascorsi tre mesi dall’ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione...*”.

La suddetta carta di soggiorno “...ha una validità di cinque anni...” (comma 4) e il rilascio della stessa “...è gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento” (comma 6).

Ciò posto, il termine “gratuito” utilizzato dal legislatore non integra una espressa previsione esentativa in materia tributaria, ma è semplicemente finalizzato a non far gravare sull’interessato l’intero costo del servizio che la pubblica amministrazione sopporta per il rilascio della carta di soggiorno.

Pertanto, si ritiene che il regime di gratuità previsto dalla norma non vale a riconoscerne l’esenzione ai fini dell’imposta di bollo.

Si osserva, inoltre, che per esenzione si intende un enunciato normativo che sottrae all’applicazione del tributo ipotesi che dovrebbero esservi soggette in base alla definizione generale del presupposto.

In materia tributaria possono essere considerate esenzioni solo quelle che il legislatore qualifica e disciplina espressamente come tali, quale che sia il rapporto logico tra caso esentato e disciplina generale.

Le esenzioni costituiscono, quindi, previsioni normative di carattere eccezionale che, proprio per la loro peculiarità, non possono essere applicate per analogia oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.

Sulla base di tale premessa, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo disciplinata dal DPR n. 642 del 26 ottobre 1972, non essendo prevista alcuna esplicita norma esentativa da tale tributo, si ritiene che il rilascio della carta di soggiorno in favore dei familiari di cittadino dell’Unione, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sia riconducibile agli “...*Atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta...*” di cui all’articolo 4 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972 e, pertanto, soggetto all’imposta di bollo nella misura di *euro 14,62 per ogni foglio*.

Per completezza, si precisa che anche le istanze volte a richiedere la suddetta carta di soggiorno devono essere presentate in bollo ai sensi dell’articolo 3 della citata tariffa in quanto “...*Istanze (...) tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo...*”.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.